

Codice DB1407

D.D. 18 novembre 2013, n. 2760

Ditta COMUNE DI PONTI. Autorizzazione idraulica, (PI n. 590-bis F. Bormida) per la perizia di variante n. 1 ai lavori di "Difesa spondale destra e Arginatura " - concentrico - in Comune di PONTI (AL). Accordo di Programma tra il Ministero e la Regione Piemonte per la Bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida.

In data 23/10/2013 la Ditta COMUNE DI PONTI, con sede in Piazza XX Settembre 1 15010 Ponti (AL), ha avviato la procedura di autorizzazione del progetto di perizia di variante n.1 della difesa di sponda destra F. Bormida e arginatura in corrispondenza del concentrico, in comune di Ponti (AL). All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' Ing. Maurizio Rosso e costituiti da n. relazione tecnica e n°1 tavola grafica comparativa, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui sopra.

A seguito dell'esame della documentazione inviata si rileva che non verrà più realizzata la soglia di stabilizzazione in massi sul Fiume Bormida e che verranno però realizzate in sponda una scogliera in massi di circa 35 ml ed un nuovo manufatto di scarico fognario, e vista la determina n. 2856/14.07 del 20/11/2012 e le prescrizioni in essa contenute, si ritiene che gli interventi previsti possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

1. il materiale sciolto proveniente dalle riprofilature in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni ;
2. il nuovo tracciato nonché lo spostamento delle rete fognaria non dovranno interferire con i limiti imposti dall'art. 96 lett. F del RD 523/1904 sia rispetto il ciglio della sponda sia rispetto al piede degli argini;
3. per gli scarichi in sponda del Fiume Bormida dovranno essere mantenute le installazioni delle valvole a clapet.
4. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la determina dirigenziale n. 2856/14.07 del 20/11/2012;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto la L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta COMUNE DI PONTI con sede in Piazza XX Settembre 1 15010 Ponti (AL), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le

caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
3. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine stabilito con determina n. 2856/14.07 del 20/11/2012. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08. La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno